



COMUNICATO UFFICIALE N. 99
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 103/AA al n. 110/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 77 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Valerio ANTONINI, e della società TRAPANI 1905 FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

Valerio ANTONINI, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto Amministratore Unico con poteri di firma e rappresentanza della società Trapani 1905 F.C. S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso espresso pubblicamente giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri dei Sig.ri Carlo Pace e Nicola Buracchio nella propria qualità entrambi di componenti dell'Ufficio di Segreteria della società Trapani 1905 F.C. S.R.L. nella s.s. 2024/2025 (segnatamente il primo ha rivestito la carica di Segretario Generale fino alla data del 01.02.2025 e il secondo quella di Segretario Sportivo fino alla data del 03.04.2025), mediante frasi ed espressioni offensive postate in data 21.06.2025 sul proprio personale account del social network X.

Con l'aggravante ex art. 14, comma 1, lett. m) del Codice di Giustizia Sportiva per aver commesso l'infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare (all'epoca dei fatti risultava in esecuzione a carico dell'ANTONINI provvedimento di mesi 6 di inibizione giusta Decisione Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare n° 215/ 2024-2025 del 20.05.2025 confermata da successiva Decisione CFA n°120/2024 – 2025 del 20.06.2025;

TRAPANI 1905 FC, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al predetto Sig. Valerio Antonini nella propria qualità, all'epoca dei fatti, di Amministratore Unico con poteri di firma e rappresentanza del Trapani 1905 F.C. S.R.L.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Valerio ANTONINI,
 - Società TRAPANI 1905 FC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea Oddo;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Valerio ANTONINI,
 - € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società TRAPANI 1905 FC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 951 pf 24-25 adottato nei confronti della società ASD POLISPORTIVA FUTURA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD POLISPORTIVA FUTURA, in violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, 6, commi 3 e 4, e 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva nonché art. 62, comma 1, delle NOIF per responsabilità conseguente agli atti e comportamenti posti in essere da un soggetto, allo stato ignoto, prima della gara tra la Polisportiva Futura e la Bulldog Capurso del 28.02.2025 valevole per la Serie A2 Elite Calcio a 5, disputata a Lazzaro, frazione del comune di Morra S. Giovanni (RC), nell'area esterna adibita a parcheggio ed adiacente alla struttura polivalente dove si sarebbe svolto l'incontro. Tale soggetto, ad oggi non ancora identificato, si è reso protagonista di un episodio di violenza nei confronti dell'allenatore della squadra ospite;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società ASD POLISPORTIVA FUTURA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonino Mallamaci;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA FUTURA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1132 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Alfio PIZZAGALLI, Antonio GHEZZI e della società ASD MISSAGLIA MARESSO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alfio PIZZAGALLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Missaglia Maresso, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 – 2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato Under 15 Provinciale ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, per l'intera stagione sportiva 2024 - 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato Under 15 al sig. Antonio Ghezzi, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Antonio GHEZZI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per società A.S.D. Missaglia Maresso, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 – 2025 per aver lo stesso, per l'intera stagione sportiva 2024 - 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Missaglia Maresso militante nel girone A del campionato Under 15 Provinciale pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD MISSAGLIA MARESSO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Alfio Pizzagalli ed Antonio Ghezzi all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alfio PIZZAGALLI,
 - Sig. Antonio GHEZZI,
 - Società ASD MISSAGLIA MARESSO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alfio Pizzagalli;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Alfio PIZZAGALLI,
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Antonio GHEZZI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD MISSAGLIA MARESSO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1049 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Premio Dylan MEZZOROTOLO, Santo MINO', Giuseppe OLIVEIRO, Giuseppe MATERA e della società SSD LA SPORTIVA CARIATESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Premio Dylan MEZZOROTOLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. La Sportiva Cariatese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 3 del 3 luglio 2024 pubblicato dal Comitato Regionale Calabria per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.S.D. La Sportiva Cariatese, alla gara Amantea Futsal – La Sportiva Cariatese del 16.3.2025 valevole per la Fase Finale del campionato Under 19 Regionale di Calcio a 5, senza averne titolo in quanto la squadra aveva già raggiunto il limite di fuori quota di calciatori nati nel 2004 consentito dal regolamento; nonché ancora per avere preso parte all'incontro sopra citato utilizzando il nominativo del calciatore sig. Santo Minò nato nel 2007, il cui nominativo è indicato nella distinta di gara con il numero 7;

Santo MINO', all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. La Sportiva Cariatese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 3 del 3 luglio 2024 del Comitato Regionale Calabria perchè, nonostante fosse consapevole che il sig. Premio Dylan Mezzorotolo non potesse prendere parte alla gara Amantea Futsal – La Sportiva Cariatese del 16.3.2025, valevole per la Fase Finale del campionato Under 19 Regionale di Calcio a 5, perchè nella squadra schierata dalla società S.S.D. La Sportiva Cariatese era stato già raggiunto il limite di fuori quota nati nel 2004 consentito dal regolamento, ha invece volontariamente consentito a tale calciatore di prendere parte al gioco utilizzando il suo nominativo, indicato nella distinta di gara con il numero 7;

Giuseppe OLIVEIRO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società S.S.D. La Sportiva Cariatese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Amantea Futsal – La Sportiva Cariatese del 16.3.2025 valevole per la Fase Finale del campionato Under 19 Regionale di Calcio a 5, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D. La Sportiva Cariatese nella quale è indicato al n. 7 il nominativo del calciatore sig. Santo Minò nato nel 2007, attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione all'incontro dello stesso, mentre in realtà al posto di tale calciatore ha preso parte alla gara il sig Premio Dylan Mezzorotolo nato nell'anno 2004 che non aveva titolo a partecipare alla gara in quanto la squadra aveva già raggiunto il limite di fuori quota nati nel 2004 consentito dal regolamento;

Giuseppe MATERA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. La Sportiva Cariatese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva

sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal Comunicato Ufficiale n. 3 del 3 luglio 2024 pubblicato dal Comitato Regionale Calabria per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. La Sportiva Cariatese, consentito e comunque non impedito la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società S.S.D. La Sportiva Cariatese alla gara Amantea Futsal – La Sportiva Cariatese del 16.3.2025, valevole per la Fase Finale del campionato Under 19 Regionale di Calcio a 5, del calciatore sig. Premio Dylan Mezzorotolo nato nell'anno 2004 utilizzando il nominativo di un altro calciatore inserito nella distinta di gara al n. 7, sig. Santo Minò nato nel 2007, nonostante il fatto che lo stesso non avesse titolo a partecipare a tale incontro in quanto la squadra aveva già raggiunto il limite consentito dal regolamento di fuori quota nati nel 2004;

SSD LA SPORTIVA CARIATESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Giuseppe Matera, Giuseppe Oliverio e Premio Dylan Mezzorotolo e Santo Minò;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Premio Dylan MEZZOROTOLO,
 - Sig. Santo MINO',
 - Sig. Giuseppe OLIVEIRO,
 - Sig. Giuseppe MATERA,
 - Società SSD LA SPORTIVA CARIATESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Matera;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Premio Dylan MEZZOROTOLO,
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Santo MINO',
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe OLIVEIRO,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe MATERA,
 - € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato Under 19 Regionale di Calcio a Cinque, Stagione Sportiva 2025/2026 per la società SSD LA SPORTIVA CARIATESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 107/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1013 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Paolo GIRARDI, e della società VARESE FC SRL (già Città di Varese S.r.l.), avente ad oggetto la seguente condotta:

Paolo GIRARDI, all'epoca dei fatti, presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Città di Varese S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 37 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di chiedere – o di verificare che fosse stata richiesta – alla L.N.D.-Dipartimento Interregionale l'autorizzazione preventiva all'organizzazione e svolgimento dell'allenamento congiunto tra la società dallo stesso rappresentata e la società Pro Sesto 1913 S.s.d. S.r.l. svoltosi in data 15.3.2025 presso il centro sportivo "Le Bustecche" di Varese;

VARESE FC SRL (già Città di Varese S.r.l.), per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante Sig. Paolo Girardi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Paolo GIRARDI,
 - Società VARESE FC SRL (già Città di Varese S.r.l.), rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo Girardi;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo GIRARDI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società VARESE FC SRL (già Città di Varese S.r.l.);

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 108/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1021 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianfranco CAPPELLI, Matteo MARIANI, Raffaele VISANI e della società FC FORLI', avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianfranco CAPPELLI, all'epoca dei fatti tesserato come presidente della società F.C. Forlì e dotato dei poteri di rappresentanza della suddetta società, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, per essersi avvalso dell'attività di intermediazione del Sig. Lorenzo Lazzari per la risoluzione del contratto tra la società F.C. Forlì e il Sig. Raffaele Visani, avvenuta in data 28 dicembre 2024, nonostante la qualifica di calciatore dilettante dello stesso Raffaele Visani;

Matteo MARIANI, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente della società F.C. Forlì, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, per essersi avvalso dell'attività di intermediazione del Sig. Lorenzo Lazzari per la risoluzione del contratto tra la società F.C. Forlì e il Sig. Raffaele Visani, avvenuta in data 28 dicembre 2024, nonostante la qualifica di calciatore dilettante dello stesso Raffaele Visani;

Raffaele VISANI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la società F.C. Forlì, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, per essersi avvalso dell'attività di intermediazione del Sig. Lorenzo Lazzari per la risoluzione del contratto con la società F.C. Forlì, avvenuta in data 28 dicembre 2024, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante;

FC FORLI', per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in atto dai Sig.ri Gianfranco Cappelli, Matteo Mariani e Raffaele Visani così come descritti nei precedenti capi d'incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Gianfranco CAPPELLI,
 - Sig. Matteo MARIANI,
 - Sig. Raffaele VISANI,
 - Società FC FORLI', rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gianfranco Cappelli;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gianfranco CAPPELLI,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Matteo MARIANI,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nelle prime due gare ufficiali della s.s. 2025/2026 a prescindere da quale sia la relativa competizione/torneo di riferimento per il Sig. Raffaele VISANI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società FC FORLI';

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 109/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1140 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Mario GENTILE avente ad oggetto la seguente condotta:

Mario GENTILE, all'epoca dei fatti Osservatore Arbitrale associato alla Sezione AIA di Alba/Bra, in violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. a) e c) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice etico e di comportamento dell'Associazione Italiana Arbitri per aver tenuto, in occasione della gara Valle Varaita-San Benigno del 12.04.2025, valevole per il campionato provinciale under 17, un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e rispetto dell'istituzione arbitrale, criticando pubblicamente, durante e al termine della gara, l'operato dell'arbitro designato, sig. Dylan Fedele, pronunciando giudizi denigratori e valutazioni tecniche;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Mario GENTILE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Mario GENTILE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 975 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio MARTINI, Enrico POLANI e della società ASD POL LIBERTAS CENTOCELLE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabio MARTINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Libertas Centocelle, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fd) ed Fe), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 – 2025 per avere lo stesso, dal mese di dicembre 2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone E del campionato Under 17 Regionale ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Settore Tecnico; nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal mese di dicembre 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone E del campionato Under 17 Regionale, al sig. Enrico Polani nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Enrico POLANI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per società Libertas Centocelle, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 – 2025 per aver lo stesso, dal mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Libertas Centocelle militante nel girone E del campionato Under 17 Regionale pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD POL LIBERTAS CENTOCELLE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Fabio Martini ed Enrico Polani all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Fabio MARTINI,
 - Sig. Enrico POLANI,
 - Società ASD POL LIBERTAS CENTOCELLE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabio MARTINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabio MARTINI,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Enrico POLANI,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD POL LIBERTAS CENTOCELLE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 AGOSTO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina